

Leggerò adunque l'articolo 1 del progetto della Commissione (V. vol. *Documenti*, pag. 299):

« A cominciare dal 1° gennaio 1850, la qualità, il peso ed il prezzo di vendita dei tabacchi di fabbricazione nazionale, tanto dai magazzini ai gabellieri, quanto da questi ultimi ai consumatori, sono regolati sia negli Stati di terraferma, che nella Sardegna, dalla tariffa annessa alla presente legge, che comprende pure le qualità ed il prezzo di vendita dei tabacchi di fabbricazione estera, detti di lusso. »

TURCOTTI. Io mi riservo di proporre un articolo addizionale per il fine della legge.

PRESIDENTE. L'articolo d'aggiunta proposto dal signor deputato Turcotti, che è sottoscritto pure dai signori deputati Antonini e Botta, è così concepito:

« Fintantochè con una legge apposita, o con una sentenza dei tribunali competenti non sia decisa la questione insorta riguardante i diritti e particolari eccezioni, reclamati dalle provincie o dai comuni che ne sono ancora al possesso, colla presente legge non s'intende punto di pregiudicare ai diritti medesimi. »

Quest'articolo sarà posto in fine del progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola sull'articolo 1 della Commissione, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Il secondo articolo è così concepito:

« Qualora nell'intervallo delle Sessioni legislative occorra di fare variazioni sì riguardo al prezzo che alla qualità dei tabacchi di fabbricazione estera, le medesime potranno aver luogo con semplici decreti reali da convertirsi in legge alla prossima Sessione del Parlamento. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo terzo è del tenore seguente:

« È fatta facoltà a chiunque lo introdurre per uso dello Stato tabacchi di fabbricazione estera, purchè non eccedenti la quantità di quattro chilogrammi, mediante il pagamento di un diritto di lire 5 per cadun chilogramma, e previo ricorso alla direzione delle dogane.

« Mediante il pagamento di tale diritto, e senza niuna formalità, sarà pure facoltativo a ciascun viaggiatore di portare con sè per uso proprio una quantità di tabacchi di fabbricazione estera, di qualsiasi provenienza, non eccedente cinque ettogrammi di peso.

« Pei tabacchi di Spagna ferma rimane la facoltà d'introduzione già esistente, mediante il pagamento del diritto di lire 12 80 per chilogramma, fissato dalla tariffa annessa al manifesto camerale 19 febbraio 1830, e rispetto ai sigari di Avana restano pure mantenute le disposizioni dei manifesti camerale 7 aprile 1835 e 27 marzo 1841.

« Finalmente i tabacchi delle manifatture di Sardegna potranno liberamente senza pagamento di diritto essere introdotti per uso particolare nel continente, e viceversa nell'isola quelli delle manifatture di terraferma, purchè contenute in boette o pacchi interi portanti il contrassegno delle manifatture nazionali. »

DE LIVET. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al deputato De Livet.

DE LIVET. Messieurs, l'article 3 du projet de loi permet d'introduire, après un recours à la direction des douanes, la quantité de 4 kilogrammes de tabacs étrangers, moyennant l'acquit de 5 francs par kilogramme. Cette faculté est une amélioration comparativement à ce qui s'est fait jusqu'ici; mais pour que cette amélioration n'entraîne pas après elle de graves inconvénients, il est nécessaire qu'elle soit mise

en rapport avec le service des douanes. Les tabacs étant un monopole du Gouvernement, celui-ci a jusqu'à présent usé de son droit de faire des visites domiciliaires.

D'après la nouvelle loi, de quelle manière l'administration des douanes constatera-t-elle que le tabac étranger saisi ensuite d'une visite domiciliaire n'a pas acquitté les droits? Un particulier qui aura obtenu l'autorisation d'introduire 4 kilogrammes de tabac ne pourra-t-il pas se prévaloir constamment de cette autorisation et de son acquit pour prouver que le tabac de contrebande saisi chez lui y a été transporté en vertu de cette autorisation?

Ceci, messieurs, peut donner lieu à des graves contestations qu'il faut prévoir, et auxquelles il importe de remédier.

Je crois que si l'administration des douanes portait aux extrêmes frontières tous les employés connus sous le nom de douaniers ambulants, elle aurait un moyen efficace d'empêcher le contrebande, sans recourir aux mesures vexatoires dans l'intérieur de l'État.

Je voudrais une surveillance forte et active à la frontière; mais une foi cette ligne de douane franchie, qu'il ne fût plus permis aucune recherche pour constater les délits de contrebande. Qu'il ne fût plus facultatif d'arrêter les voyageurs sur la route dans l'intérieur de l'État, ni de violer le domicile.

Je demande donc que l'article 3 soit renvoyé à la Commission pour que, après s'être concerté avec M. le ministre des finances, elle propose une rédaction constatant qu'il ne sera désormais plus permis de faire de visites domiciliaires au sujet des tabacs; à moins que M. le ministre des finances ne prenne, dès aujourd'hui, l'engagement de présenter sous peu au Parlement un projet de loi pour faire cesser toutes visites domiciliaires de la part de l'administration des douanes.

PRESIDENTE. Prego il signor deputato a trasmettere la sua proposta per iscritto.

Il deputato Revel ha la parola.

DI REVEL. Egli è impossibile, io credo, lo avere una linea doganale la quale ci assicuri contro il contrabbando, se non vi esiste una linea di controllo.

Questo è il principio adottato in tutti i paesi in cui esiste una dogana.

È quindi necessario che le mercanzie o gli altri oggetti che sono sfuggiti alla vigilanza della prima linea che si trova nell'estremo confine, possano ancora essere soggetti a verifica in quel dato intervallo che passa tra la prima e la seconda linea della dogana.

O si vuole una dogana, ed allora è d'uopo volere i mezzi per poterla osservare, oppure non la si vuole, e così si dichiara francamente. Ma, se si pretende che le linee doganali esistano, e che il servizio ne sia fatto a dovere, gli è necessario assolutamente che abbia il Governo il diritto e i mezzi di sorvegliare le mercanzie le quali avrebbero potuto frodare la dogana alla frontiera, il che serve anche di controllo agli stessi invigilatori e impiegati della finanza, i quali maggiormente solleciti si mostrano quando sanno che di leggieri potrebbe la negligenza venire scoperta. E dove sono due linee, debb'essere fatta facoltà al Governo di assicurarsi sulle mercanzie che oltrepassarono la prima abbiano pagato il diritto di entrata, e siano munite della bolla di circolazione che la legge richiede.

Quanto alle visite domiciliari, io farò osservare all'onorevole preopinante che non è in balla dell'amministrazione di farle.

La dogana quando ha contezza dell'esistenza di una mercanzia di contrabbando (se questa sarà sale, sarà tabacco, sarà qualunque altra mercanzia soggetta a diritto), ricorre